

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Via Roma n. 142 - C.A.P. 92020 - Tel. 0922.982595 - Fax 0922. 989341 - CF.: 80003390848 - P.IVA 02350240848

Libero consorzio comunale di Agrigento

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRESA E DIFFUSIONE IN DIRETTA STREAMING, RADIOFONICA E ON DEMAND SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE E SU UN PORTALE WEB TV, DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

L'Amministrazione Comunale di Santo Stefano Quisquina, al fine di incentivare la divulgazione e la conoscenza di tutti gli avvenimenti più importanti della gestione politico-amministrativa del Comune, in conformità della vigente normativa in materia di trasparenza e informazione, intende affidare il servizio di ripresa e diffusione in diretta streaming, radiofonica e on demand sul sito istituzionale dell'Ente e su un portale web tv, delle sedute del Consiglio comunale.

ART. 1: OGGETTO DELL'AVVISO

Il servizio consiste nella ripresa e diffusione in diretta streaming, radiofonica e on demand sul sito istituzionale dell'Ente e su un portale web tv, delle sedute del Consiglio comunale, secondo gli orari, il calendario e le disposizioni che verranno impartite dall'Amministrazione.

ART. 2: REQUISITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI

All'affidamento del servizio possono partecipare tutti i soggetti abilitati alla diffusione di contenuti audio/video e che dichiarano il possesso dei seguenti requisiti:

- che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e precisamente condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

- 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di e versione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- che non sussistono, ai sensi dell'art.80, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto:
- che non sussistono, ai sensi dell'art.80, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che non ricorrano, ai sensi dell'art.80, comma 5, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le seguenti situazioni:
 - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,

unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio:

- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- che nei confronti suoi e dei soggetti con poteri di rappresentanza non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, ai sensi della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna delle ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;
- di aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalla vigente normativa, D. Lgs. 81/2008;
- in relazione all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., di non avere stipulato contratti con dipendenti del Comune di Santo Stefano Quisquina;
- di aver preso visione della documentazione di gara e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tali documenti d'appalto.

ART. 3: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto con le modalità di seguito specificate:

- a) gli operatori addetti alla diretta dovranno essere presenti nella sala consiliare nel giorno e nell'ora stabilito per la seduta e dovranno essere disponibili fino alla conclusione di ogni singola riunione; sarà cura della competente struttura comunale comunicare preventivamente le date e l'ora di convocazione del Consiglio;
- b) la diretta streaming dovrà essere effettuata con almeno due operatori, n. 1 videocamera con treppiedi grandangolo e teleobiettivo, regia mixer audio video + postazione per conversione/streaming (con uscita disponibile del solo canale audio in formato utilizzabile per trasmissione radiofonica); durante la diretta dovrà essere inserito un sottopancia indicando l'oratore (Sindaco, assessore, Consigliere Comunale);
- c) a conclusione di ogni seduta l'affidatario del servizio dovrà provvedere all'inserimento della seduta integrale sul sito istituzionale dell'Ente per servizio on demand e su un portale Web TV da indicare nell'offerta:
- d) l'affidatario dovrà prestare la massima attenzione affinché le dirette streaming siano facilmente fruibili da tutti gli utenti del sito istituzionale del Comune di Santo Stefano Quisquina;

e) le attrezzature e i beni di consumo (carta, supporti ottici, ecc.) sono di esclusiva competenza dell'affidatario: l'Amministrazione non riconosce nessuna forma di rimborso o indennità relativamente a spostamenti degli operatori o delle attrezzature e/o spese per missioni, vitto o qualunque trasferta a qualunque titolo effettuata per fornitura di servizio;

ART. 4: OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

- a) I tecnici dell'emittente televisiva dovranno predisporre quanto necessario per le riprese delle sedute consiliari e delle trasmissioni almeno mezz'ora prima dell'inizio della seduta;
- b) i diritti d'autore, se dovuti, le eventuali imposte e tasse sulle riprese e sulla trasmissione sono a carico dell'emittente che, inoltre, si impegna ad assicurare che la diffusione dei servizi continui a raggiungere l'intero territorio comunale;
- c) è fatto divieto di ripresa del pubblico presente alle sedute del consiglio comunale, nonché di ogni altra persona che non sia parte attiva dell'assemblea; ogni responsabilità per diverso comportamento ricade esclusivamente sull'affidatario;
- d) l'affidatario si impegna a consegnare all'Amministrazione Comunale una copia di tutte le registrazioni di cui alla presente convenzione;
- e) nel caso di mancata prestazione del servizio, dovuta a cause non giustificate, all'affidatario verrà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00);

ART. 5: DURATA, IMPORTO A BASE DELL'AFFIDAMENTO, PAGAMENTI

L'affidamento ha la durata di anni 3 (tre). L'inizio della convenzione è fissato con la prima seduta consiliare dopo la stipula della convenzione.

La spesa a base del presente avviso è stabilità in € 5.573,77 (I.V.A. esclusa) comprensiva anche di tutte le spese che l'affidatario dovrà sostenere per il pagamento del personale e di ogni altra spesa di gestione

L'Amministrazione Comunale si impegna a versare all'affidatario la somma pattuita con cadenza trimestrale, previa presentazione della fattura vistata dal responsabile del Servizio competente, attestante che il servizio di cui al presente avviso è stato regolarmente reso.

ART. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

I soggetti interessati a presentare la manifestazione di interesse e in possesso dei requisiti prescritti dovranno inviare un plico chiuso contenente numero 2 buste:

- 1) busta n. 1: deve contenere la domanda di partecipazione, di cui all'Allegato n. 1, accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
- 2) busta n. 2: deve contenere l'offerta economica, di cui all'Allegato n. 2. Il ribasso deve essere scritto obbligatoriamente in cifre ed in lettere.

Il plico, comprensivo della predetta documentazione, deve:

- essere chiuso, sigillato con apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura da parte del legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di firma;
- riportare la seguente dicitura: "Contiene offerta per l'affidamento del servizio di ripresa e diffusione in diretta streaming, radiofonica e on demand sul sito istituzionale dell'Ente e su un portale web tv, delle sedute del Consiglio comunale";
- recare la denominazione del concorrente;
- contenere due buste chiuse ermeticamente e controfirmate sui lembi di chiusura. La busta n. 1 deve riportare la dicitura "Richiesta di affidamento servizio di ripresa e diffusione in diretta streaming, radiofonica e on demand sul sito istituzionale dell'Ente e su un portale web tv, delle sedute del Consiglio comunale". La busta n. 2 deve riportare la dicitura "Offerta economica per il servizio di ripresa e diffusione in diretta streaming, radiofonica e on demand sul sito istituzionale dell'Ente e su un portale web tv, delle sedute del Consiglio comunale".

Il plico deve pervenire al protocollo del comune di Santo Stefano Quisquina entro le ore **12.00 del 10/08/2023**. Oltre il termine indicato, non sarà ritenuta valida alcuna domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva alla precedente.

ART. 7 – APERTURA OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Il giorno **11/08/2023** alle ore **10.00**, presso la sede del comune di Santo Stefano Quisquina, via Roma n. 142, la commissione, riunita in seduta aperta, procederà all'apertura dei plichi e delle buste n. 1 per la verifica della documentazione. Successivamente la commissione procederà all'apertura delle buste n. 2 contente l'offerta economica.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso rispetto all'importo a base d'asta (I.V.A. esclusa). L'Amministrazione si riserva di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida e/o di sospendere o revocare il procedimento qualora ricorrano circostante di interesse pubblico, senza che alcuno abbia nulla a pretendere o rivendicare.

In seguito all'aggiudicazione provvisoria, il vincitore sarà tenuto a presentare la documentazione necessaria per la stipula della convenzione.

La stipula della convenzione, nonché la produzione all'Amministrazione comunale di eventuale documentazione richiesta dalla stessa, pena l'annullamento dell'aggiudicazione e l'eventuale affidamento del servizio al concorrente successivo in graduatoria, deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte dell'Amministrazione comunale.